



Corso di lezioni di

# ***Diritto tributario Avanzato***

---

# I REDDITI D'IMPRESA

Università *Mediterranea*  
Corso di laurea LM 56 - Economics  
a.a. 2022-2023



# Principi generali

In materia di reddito di impresa i principi generali più importanti sono:

- Principio di derivazione
- Principio di inerenza
- Principio di competenza
- Principio di correlazione costi ricavi
- Principio di certezza e oggettiva determinabilità
- Principio di imputazione al conto economico

# Il principio di derivazione (art. 83)

Per la determinazione del reddito imponibile, occorre partire dal risultato civilistico (conto economico), apportando le *variazioni in aumento* e le *variazioni in diminuzione* stabilite dalle norme fiscali

C'è quindi un *risultato civilistico*, che è la base per la determinazione del *risultato fiscale*

$$\begin{aligned} & \text{Imponibile IRES} \\ & = \\ & \text{risultato civile (utile o perdita)} \\ & + \text{variazioni in aumento} \\ & - \text{variazioni in diminuzione} \end{aligned}$$



# Variazioni in aumento

Incrementano l'imponibile fiscale

Sono costituite da:

- Costi e oneri indeducibili, in tutto o in parte
- Costi e oneri la cui deduzione è rinviata a periodi successivi
- Proventi non imputati a conto economico ma fiscalmente rilevanti



# Variazioni in diminuzione

Riducono l'imponibile fiscale

Sono costituite da:

- Costi deducibili anche se non imputati a conto economico
- Costi e oneri la cui deduzione è stata rinviata da periodi precedenti
- Proventi non imponibili o la cui tassazione è stata rinviata a periodi successivi

# Esempi

Variazioni in aumento:

- l'IMU relativa a immobili *patrimonio* è indeducibile
- Autoveicoli: la deducibilità degli ammortamenti è limitata in percentuale ed entro una soglia massima
- Perdite su crediti non risultanti da elementi certi e precisi

# Esempi

Variazioni in diminuzione:

- Compensi agli amministratori: sono contabilizzati per competenza in bilancio ma sono deducibili per cassa. Variazione in aumento quando vengono contabilizzati e in diminuzione quando vengono pagati (art. 95, co. 5 Tuir)
- Dividendi: Sono imponibili in ragione del 5% (art. 89 Tuir)



# La fiscalità differita

La sfasatura tra risultato civile e imponibile fiscale dà luogo a *differenze*, che possono essere:

- **Permanenti**, relative a elementi non riconosciuti fiscalmente, o
- **Temporanee**, relative a componenti la cui rilevazione fiscale è anticipata o differita nel tempo





# Il Principio di inerenza

Il principio di inerenza consente la deducibilità dei costi solo nella misura in cui questi siano afferenti all'attività di impresa svolta

Si ritiene che non sia necessario che il costo sostenuto abbia generato un ricavo bensì si reputa sia necessario che lo stesso abbia generato un'utilità, anche potenziale, mediata o indiretta per l'impresa



# Nozione di inerenza

È inerente dunque il costo sostenuto nell'ambito dell'attività di impresa

Ci deve essere un nesso funzionale tra il costo e la vita dell'impresa

In dottrina vi è chi ritiene che il fondamento giuridico del principio di inerenza sia l'art 109, co. 5° del Tuir; altri ritengono invece che si tratti di un concetto pre-giuridico (sicché un reddito non potrebbe che essere calcolato al netto dei costi sostenuti per produrlo)



# Costi inerenti - esempi

Sono inerenti, e quindi deducibili:

- non solo i costi per l'acquisto di materie prime, o per prestazioni di lavoro
- ma anche i costi per studi e ricerche, per lo sviluppo di un marchio, o per pubblicità



# Costi non inerenti - esempi

Non sono inerenti, e quindi indeducibili:

- I costi sostenuti a beneficio dell'imprenditore e non dell'impresa (i costi per una vacanza)
- Le liberalità (tranne quelle previste per legge)
- Gli oneri per sanzioni
- I costi sostenuti a beneficio delle società del gruppo in assenza di un vantaggio per la società che ha sostenuto il costo; tali costi devono essere riaddebitati



# Casi particolari

Un stesso costo può essere inerente, o non inerente, a seconda dell'attività dell'impresa:

Il costo per un quadro d'autore:

- non è deducibile per una impresa metalmeccanica, ma
- può essere deducibile per un hotel di lusso

# L'antieconomicità

L'inerenza può riguardare anche aspetti quantitativi

Non si considerano inerenti i costi incongrui rispetto all'attività dell'impresa ed al volume dei proventi (es. compensi sproporzionati pagati all'amministratore, spese eccessive per prestazioni di servizi, etc.)

Si corre tuttavia il rischio di una eccessiva ingerenza da parte dell'Amministrazione finanziaria nelle scelte imprenditoriali



# Il Principio di competenza (art.109, I comma)

L'attività d'impresa è un *continuum*. Tuttavia vi è la necessità di determinare il risultato relativo ad un determinato periodo, convenzionalmente individuato nell'*esercizio sociale*

L'imputazione temporale dei componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali si basa, tranne eccezioni previste dalla legge, sul c.d. periodo di competenza

Assume rilievo il momento in cui si verifica il fatto gestionale da cui deriva il componente reddituale (competenza economica)

Correlazione temporale costi/ricavi



# Il Principio di competenza - segue

Si distingue tra:

- Competenza esterna, relativa ai rapporti con i terzi (costi, ricavi, etc), e
- Competenza interna, relativa alla distribuzione del costo nel tempo (ammortamenti, accantonamenti, differimento di componenti reddituali)

Le regole sull'imputazione temporale dei componenti reddituali sono inderogabili sia per i contribuenti che per il fisco





# Il Principio di competenza - criteri fiscali

La legge fiscale individua i criteri per l'individuazione della competenza economica

Si deve distinguere tra:

- Cessioni di beni (rileva la consegna, o il trasferimento della proprietà per gli immobili)
- Prestazioni di servizi (rileva l'ultimazione della prestazione o, se periodiche, la maturazione dei corrispettivi)



# Il Principio di competenza - eccezioni

Alcuni componenti reddituali, sono rilevanti *per cassa*, invece che per competenza, in base a disposizioni di legge

Esempi:

- Dividendi (art. 89)
- Compensi agli amministratori (art. 95)
- Oneri fiscali e contributivi (art. 99)
- Interessi di mora (art. 109)



# Certezza e obiettiva determinabilità

Un componente reddituale per essere rilevante deve essere certo, sul piano giuridico, nella sua esistenza (**an**), entro la fine del periodo d'imposta

Se manca il requisito della certezza, la rilevanza fiscale deve essere differita

Oltre ad essere certo, deve essere anche determinato nel suo ammontare (**quantum**), ovvero, obiettivamente determinabile (deve poter essere quantificato sulla base di criteri certi)



# L'imputazione al conto economico

Di regola, la deduzione delle spese è subordinata alla imputazione al conto economico (art. 109, co. 4°). Non è così per i proventi

Normalmente, il momento di imputazione coincide ai fini civilistici e fiscali

Vi sono casi in cui la deduzione fiscale viene differita rispetto al momento di imputazione in bilancio



# L'imputazione al conto economico - eccezioni

Il principio soffre di alcune eccezioni:

1) Componenti negativi non imputabili a conto economico ma deducibili per espressa previsione di legge;

- Es. compensi spettanti ai promotori e fondatori (art. 95, Co. 5°)

2) Componenti negativi imputati a conto economico in un esercizio precedente per i quali il legislatore ne ha previsto il rinvio della deducibilità;

- Es. in mancanza del requisito di certezza e obiettiva determinabilità si impone un rinvio della deducibilità del componente negativo

3) Oneri afferenti proventi imponibili, se risultano da elementi certi e precisi

- es. costi *neri*, se il contribuente ne fornisce la prova piena, indicando la controparte



# Principio di derivazione rafforzata

Per i soggetti,

- che applicano i principi contabili internazionali, ovvero
- i principi contabili OIC (diversi dalle c.d. micro imprese ex art. 2435 ter cod. civ., che redigono il bilancio in base al codice civile)

Valgono i criteri di *qualificazione, imputazione temporale e classificazione*, previsti dai rispettivi principi contabili

Per le valutazioni continuano ad applicarsi i criteri fiscali

Sono previste norme volte ad evitare trattamenti differenziati in funzione dei diversi principi contabili adottati

# I beni relativi all'impresa

Nelle società commerciali, a differenza dell'impresa individuale, tutti i beni appartenenti alla società si considerano *relativi* all'impresa

Ne sono esclusi quelli detenuti in base a un diritto personale di godimento

Si distingue tra:

- attivo circolante
- Immobilizzazioni



# I beni relativi all'impresa - segue

Nell'attivo circolante, sono compresi i beni destinati alla vendita (*beni merce*), oltre a materie prime e materiali di consumo

Le immobilizzazioni comprendono:

- Beni strumentali
- Beni patrimoniali
- Beni immateriali
- Immobilizzazioni finanziarie





# I beni relativi all'impresa - segue

La cessione di beni dell'attivo circolante dà luogo a *ricavi*

A fine esercizio, si hanno invece *rimanenze*, da valutare secondo i criteri fiscali

Nell'attivo circolante, sono anche comprese, se non contabilizzate tra le immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni, gli strumenti finanziari assimilati, le obbligazioni e altri titoli in serie o di massa



# I beni relativi all'impresa - segue

I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati durevolmente nel processo produttivo

**Beni strumentali materiali:** terreni e fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature, etc.

**Beni strumentali immateriali:** brevetti, marchi, concessioni, licenze, avviamento, etc.

La cessione di beni strumentali dà luogo a *plusvalenze* o *minusvalenze*

Il costo iscritto in bilancio è soggetto ad *ammortamento*



# Immobili relativi all'impresa

Occorre distinguere tra:

- **Immobili strumentali per natura:** per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o se dati in locazione o comodato (cat. catastale B, C, D, E, A/10)
- **Immobili strumentali per destinazione:** diversi dai precedenti, ma utilizzati nel processo produttivo (es. immobili in uso ai dipendenti)

# Altri beni meramente patrimoniali

È una categoria residuale, che comprende altri beni detenuti per investimento, scopi extra imprenditoriali

Esempio: immobili ad uso di abitazione. Il relativo reddito viene determinato con criterio catastale, senza deduzione dei costi



# Valore fiscalmente riconosciuto

Ogni bene deve essere *valutato* anche ai fini fiscali

Si parte dal costo di acquisto (o di realizzazione interna), che costituisce il valore iniziale di riferimento

Il costo comprende anche gli oneri di diretta imputazione (spese di trasporto, installazione, mediazioni, etc.)

Ne sono escluse le spese generali e gli interessi passivi



# Valore fiscalmente riconosciuto - segue

Il costo iniziale è soggetto a variazioni incrementative e decrementative

Tra gli incrementi si possono considerare le addizioni e le migliorie. Le rivalutazioni contabili non sono fiscalmente rilevanti, tranne che sulla base di norme specifiche

Tra i decrementi vanno considerati gli ammortamenti

Il valore fiscalmente riconosciuto risente di tutti questi elementi



# I ricavi

Comprendono (art. 85):

- a) Corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  
- b) Corrispettivi per la cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi i beni strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

# I ricavi - segue

- c) Corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'art. 44;



# I ricavi - segue

- d) Corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44 emessi da società ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- e) I corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie di massa diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

# I ricavi - segue

- f) indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- g) contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- h) contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge

È compreso tra i ricavi il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa



# Le plusvalenze

Le plusvalenze sono relative al *realizzo* di beni diversi da quelli produttivi di ricavi

Si verificano (art. 86):

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per perdita o danneggiamento di beni strumentali;
- c) se i beni strumentali vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non sono rilevanti le plusvalenze *iscritte* (ossia quelle che rappresentano l'anticipazione, in sede valutativa, del plusvalore da realizzo)



# Le plusvalenze - segue

Le plusvalenze sub a) e b) sono date dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato

Tali plusvalenze possono essere assoggettate a tassazione nell'esercizio di realizzo, ovvero - se i beni sono stati posseduti per almeno tre anni (un anno per le società sportive professionistiche) - è possibile optare per la tassazione in quote costanti fino a cinque esercizi

Le plusvalenze sub c) sono date dalla differenza tra il *valore normale* e il costo non ammortizzato dei beni



# La *participation exemption* - PEX (art. 87)

Le plusvalenze realizzate relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti sono esenti al 95%, e quindi tassabili per il 5%, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello di cessione;
- b) Classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
- c) Residenza della partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato (v. art. 47 bis);
- d) Esercizio da parte della partecipata di una impresa commerciale. Questo requisito si presume insussistente nel caso di società immobiliare



# Le sopravvenienze attive (art. 88)

Costituiscono sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha costituito reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi



# Le sopravvenienze attive - segue

Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:

- a) Le indennità conseguite a titolo di risarcimento;
- b) I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi che danno luogo a ricavi (art. 85, lett. g) e h) ) e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione

Costituisce sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti per la parte che eccede il relativo valore fiscale



# I dividendi (art. 89)

Gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono tassati **per trasparenza** quando sono prodotti

Gli utili distribuiti da soggetti Ires sono tassati **per cassa**, per il 5% (sono esclusi al 95%)





# Gli interessi attivi

Gli interessi attivi sono imponibili per l'ammontare maturato nel periodo

Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, si applica il tasso d'interesse legale (art. 1284, Codice civile)



# Componenti negativi - Costi e oneri

- Spese per prestazioni di lavoro (art. 95 Tuir)
- Interessi passivi (art. 96 Tuir)
- Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale (art. 99; 100 Tuir)
- Minusvalenze (art. 101 Tuir)
- Sopravvenienze passive (art. 101 Tuir)
- Ammortamenti (art. 102; 102-bis; 103; 104 Tuir)
- Costi di pubblicità e rappresentanza (art. 108 Tuir)
- Accantonamenti (art. 105; 106; 107 Tuir)



# Le spese per prestazioni di lavoro (art. 95)

Comprendono:

- I compensi per reddito di lavoro dipendente, deducibili *per competenza*. Le spese per *Fringe benefits*, sono deducibili a determinate condizioni
- I compensi agli amministratori, promotori e fondatori, deducibili *per cassa*
- I compensi agli associati in partecipazione:
  - Deducibili per competenza, se apporto di solo lavoro
  - Indeducibili, se apporto di solo capitale o misto (lavoro e capitale)



# Gli interessi passivi (art. 96)

Sono previsti limiti alla deduzione degli interessi passivi, per disincentivare la sottocapitalizzazione delle imprese

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili a) fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica:

$$\text{ROL} = \text{Valore della produzione} - \text{Costi della produzione}$$

**(con esclusione di alcune voci)**

A seguito del D.lgs. 142/2018 le voci da considerare ai fini della determinazione del Rol non devono essere assunte a valore contabile ma a valore fiscale

L'eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi nei limiti del ROL di periodo e delle eccedenze dei periodi precedenti



# Gli oneri fiscali e contributivi (art. 99)

I seguenti oneri di natura fiscale sono indeducibili:

- imposte sul reddito
- imposte addebitate a terzi per rivalsa
- IRAP (che è solo parzialmente deducibile)
- altre imposte indeducibili per previsione di legge



# Gli oneri fiscali e contributivi - segue

Sono invece deducibili *per cassa*:

- I tributi diversi dai precedenti (es. IVA indetraibile, tributi indiretti)
- I Contributi ad associazioni sindacali e di categoria se dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione



# Le minusvalenze (art. 101)

Sono deducibili le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi dai beni-merce, se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso (art. 86, co. 1, lett. a) ), ovvero mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni

Non sono deducibili le minusvalenze iscritte e quelle relative alle partecipazioni PEX



# Le sopravvenienze passive (art. 101)

Sono costituite da:

- mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- sostenimento di spese, perdite o oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi





# L'ammortamento dei beni materiali (Art. 102)

Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, o dalla consegna in caso di leasing

L'ammortamento ordinario si calcola applicando i coefficienti stabiliti per le varie categorie di beni e di attività (DM 31/12/1988), ridotti alla metà per il primo esercizio

La misura data dai coefficienti è quella massima deducibile, ma è consentito l'ammortamento in misura inferiore

Per l'ammortamento dei fabbricati, occorre scorporare il valore dell'area

In caso di eliminazione del bene dal processo produttivo, il costo residuo non ammortizzato è deducibile

Per i beni di costo unitario inferiore a € 516,46 è ammessa la deduzione integrale del costo nell'esercizio in cui è sostenuto



# L'ammortamento dei beni immateriali (art. 103)

E' una nozione che comprende varie figure:

- Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Le quote di ammortamento sono deducibili fino al 50% del costo
- **Avviamento:** Le quote sono deducibili nella misura massima di un diciottesimo
- **Marchi:** Le quote sono deducibili nella misura massima di un diciottesimo
- Diritti di concessione e altri diritti iscritti in bilancio. Le quote sono deducibili in base alla durata
- Altri oneri pluriennali. Sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108)



# Spese di pubblicità

Sono le spese sostenute allo scopo di far conoscere al mercato i beni prodotti e stimolarne la domanda

Caratteristica è la corrispettività. L'impresa sostiene un costo e l'altra parte si impegna rendere dei servizi

Comprendono anche le spese di sponsorizzazione

Sono deducibili di regola nell'esercizio di sostenimento (OIC n. 24)

Se iscritte tra i costi di impianto o ampliamento sono deducibili in base alle quote imputate al conto economico



# Spese di rappresentanza (art. 108)

Sono le spese sostenute, anche a favore di terzi, per promuovere l'immagine dell'impresa, allo scopo di accrescerne la notorietà e il prestigio

Caratteristica è la gratuità nei confronti dei beneficiari. Chi beneficia della spesa di rappresentanza non ha l'obbligo specifico di fare nulla in cambio

Consistono in erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi a favore di terzi, per scopi promozionali o di pubbliche relazioni

Esempio: organizzazione di un evento. I partecipanti invitati non hanno alcun obbligo giuridico



# Spese di rappresentanza - segue

Per essere deducibili, devono essere inerenti, idonee a generare benefici economici per l'impresa, e coerenti con la sua attività o le relative pratiche commerciali

Sono deducibili entro limiti percentuali variabili in relazione al volume dei ricavi (dallo 0,4% all'1,5%). L'eccedenza è indeducibile

Le spese alberghiere e di ristorazione devono essere prima abbattute al 75%

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 €

Regole particolari sono previste per le spese di viaggio, vitto e alloggio, che sono deducibili a date condizioni



# Gli accantonamenti

Sono deducibili solo quelli espressamente previsti dal Testo unico

Esempi:

i) TFR, ii) svalutazione e rischi su crediti (entro lo 0,5% del valore nominale e non oltre il 5% del valore di tutti i crediti in bilancio), iii) lavori ciclici di manutenzione, iv) per operazioni a premio, etc.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, o nel caso di procedure concorsuali (art. 101



# Oneri di utilità sociale (art.100)

La legge prevede varie figure di oneri e liberalità di cui è consentita entro certi limiti la deduzione

Anche se si tratta di spese fatte a favore di terzi soggetti, la deduzione è ammessa entro certi limiti in considerazione della natura delle spese e/o dei destinatari

Esempi:

i) opere e servizi per i dipendenti, per scopi educativi, culturali, assistenziali etc., in ragione del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro

ii) erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono scopi meritori, etc.



# Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Al fine di agevolare il finanziamento mediante capitale di rischio (ed equipararlo rispetto al finanziamento mediante capitale di debito, che altrimenti risulterebbe conveniente per via della possibilità di dedurre dal reddito gli interessi corrisposti) viene consentita una deduzione dal reddito imponibile netto di un rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio

L'ACE si applica nei confronti di società di capitali, enti commerciali, imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria





# ACE - segue

La base imponibile su cui calcolare l'ACE è data dalla variazione in aumento del capitale proprio intervenuta in un determinato periodo di imposta

Le aliquote vengono determinate annualmente dallo Stato

Al fine di ricapitalizzare le imprese nella fase successiva alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19, il D.L. 73/2021 aveva previsto per i soli incrementi di capitale intervenuti nel corso del 2021 (nei limiti di 5 milioni di euro) una aliquota pari al 15% (in luogo dell'1,3% vigente dal 2019 in poi), c.d. Super ACE

